

Decreto Ministeriale n. 435/2015

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015);

Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 191, di approvazione del "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017";

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014, n. 101094, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017";

Visto l'avviso concernente il citato decreto 29 dicembre 2014, G.U. del 13 gennaio 2015, serie generale n. 9, di sostituzione della tabella 07 relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il Regolamento che disciplina l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - DPCM 11 febbraio 2014, n. 98 pubblicato sulla G.U. il 14 luglio 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 16, in data 14 gennaio 2009, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante lo riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca";

Dato atto che la Tabella 7 allegata al suddetto D.M. n. 101094 del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2015 si articola in quattro Centri di responsabilità amministrativa;

Visto il D.M. n. 46, del 30 gennaio 2015 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie per l'anno 2015 ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa di questa Amministrazione, e solo limitatamente al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ai Direttori Generali;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7 del 19 febbraio 2015 del Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, con il quale sono assegnate le risorse finanziarie per l'anno 2015 ai titolari degli uffici di livello generale del medesimo Dipartimento;

Considerato che, ai fini gestionali, sul sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRG), i capitoli di bilancio risultano strutturati in piani gestionali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 601, come modificato dall'art. 7, comma 37, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 1 febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto l'art. 1, comma 1, della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 1-bis, della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, che prevede la finalizzazione di quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzino materiali innovativi;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che aggiunge alle possibili destinazioni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 anche l'alternanza scuola-lavoro;

Visti i commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che elencano gli interventi previsti per l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 della medesima Legge;

Visto l'articolo 2 comma 427 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che aggiunge agli interventi previsti per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 634 della già vista Legge 296/2006 anche la finalizzazione ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, per un importo sino ad un massimo del 15% di quello della medesima autorizzazione di spesa;

Visto il piano programmatico, di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto l'articolo 30 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che finalizza al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche ed educative statali la somma di euro 15.771.778,00 a valere sulle risorse destinate alla realizzazione del Piano Programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Tenuto conto che il citato articolo 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135, prevede che con Decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sui Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 febbraio 2014 relativo la determinazione dei limiti di spesa per formazione per l'anno 2014;

Considerato che nei "Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", di cui al citato art. 1, comma 601 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluiti l'autorizzazione di spesa di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla

realizzazione del Piano Programmatico, di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il Decreto del Ministro 21 maggio 2014, n. 351, registrato dalla Corte dei Conti il 24 luglio 2014, foglio 2926, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, col quale sono definite le misure nazionali in materia di istruzione, a valere sulle risorse sopra considerate;

Visto in particolare l'articolo 1 del citato decreto 21 maggio 2014, n. 351, relativo la costituzione o l'aggiornamento presso le istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado di laboratori scientifico-tecnologici;

Dato atto delle molteplici richieste pervenute nell'anno 2014 per la costituzione o l'aggiornamento presso le istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado di laboratori scientifico-tecnologici;

Ritenuto opportuno, per non aggravare il procedimento e per una maggiore celerità dell'attività amministrativa, procedere a definire una graduatoria per il finanziamento di ulteriori istituzioni scolastiche, oltre quelle individuate con decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie n. 398 del 23 dicembre 2014, sulla base del monitoraggio effettuato nell'anno 2014 delle richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche per la costituzione o l'aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici;

Visto il successivo comma 4 del Decreto del Ministro 21 maggio 2014, n. 351 che prevede la progettazione e realizzazione del servizio di supporto a favore delle istituzioni scolastiche in materia amministrativo-contabile;

Ritenuto di dover provvedere alla conduzione del citato servizio anche per l'anno 2015;

Visto l'articolo 8 della Direttiva 12 luglio 2011 che prevede che le Istituzioni scolastiche devono attivare tutte le necessarie iniziative e misure per assicurare il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA ed in particolare, possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico fornito dalla rete predisposta dal MIUR, anche attraverso i Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti con il progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità" ;

Vista la Direttiva 27 dicembre 2012 relativa la definizione di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica ed in particolare il punto 2.1 nel quale si stabilisce che i Centri Territoriali di Supporto (CTS) costituiscono l'interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché una rete di supporto al processo di integrazione e allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche, anche al fine di assicurare una migliore efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e una maggiore capacità complessiva del sistema di offrire servizi adeguati;

Considerato il Rapporto di Monitoraggio e Valutazione del progetto Nuove Tecnologie e Disabilità a cura dell'INVALSI (2010) nel quale vengono esaminate le azioni formative svolte dai CTS - Centri Territoriali di Supporto;

Dato atto che le risorse disponibili da ripartire per l'anno 2015 ammontano ad euro 93.267.364,00.

Visto il Decreto Ministeriale dello marzo 2007, n. 21, attuativo del ripetuto art. 1, comma 601, che determina i criteri e i parametri per le assegnazioni dirette alle istituzioni scolastiche della dotazione finanziaria essenziale, di cui all'art. 21, comma 5, della legge del 15 marzo 1997, n. 59;

Ritenuto di dover integrare il citato D.M. n. 21 del 2007 con ulteriori criteri e parametri per l'assegnazione delle autorizzazioni di spesa come sopra confluite nei fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

Decreta:

Capo I - Per gli Studenti

Integrazione e Inclusione

Art. 1 - Incremento dell'offerta formativa per gli alunni con disabilità

1. Per il potenziamento della rete di supporto al processo di integrazione degli alunni con disabilità, secondo quanto previsto nella Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012, sono destinati complessivamente euro 2.035.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nello specifico:

a. Euro 1.000.000,00 per interventi di potenziamento dell'offerta formativa a favore dei CTS - Centri Territoriali di Supporto, di cui all'art. 8 del D.M. 12 luglio 2011, ed in particolare allo svolgimento di progetti volti a sostenere l'integrazione scolastica di alunni e studenti con autismo, con l'attivazione di specifici "sportelli" di consulenza per le scuole facenti capo agli stessi CTS.

b. Euro 1.035.000,00 per il sostegno a progetti di inclusione di alunni con disabilità, che presentino i caratteri dell'innovatività e della rilevanza territoriale, a favore di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti.

3. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione individua il riparto delle somme di cui al comma 2, lettera a) tra le istituzioni scolastiche sede di CTS - Centri Territoriali di Supporto, di cui all'art. 8 del D.M. 12 luglio 2011, attribuendo uno stesso importo ad ogni CTS, in ragione dell'uniformità di azioni assegnate a ciascun CTS e dei compiti loro assegnati dalla Direttiva del 15 aprile 2015 già citata.

4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, lettera b), la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore Generale provvede a:

a) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 2 lettera b), tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti;

c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

5. Le candidature delle istituzioni scolastiche o educative statali o loro reti per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione e composta da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito denominato Ministero) ovvero da esperti, dotati di specifica e comprovata professionalità nelle materie oggetto degli interventi di cui al comma 2. Ai componenti la commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.

6. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 2, la Commissione di cui al comma 5 provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguatezza del progetto presentato alle specifiche progettuali richieste dal decreto di cui al comma 4 (massimo 40 punti);

b) qualità del partenariato con enti pubblici e privati attivato per la realizzazione del progetto (massimo 30 punti);

c) qualità, innovatività e fruibilità delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione, (massimo 30 punti).

7. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 2 - Integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana e potenziamento dell'italiano lingua seconda

1. Sono destinati euro 500.000,00 a progetti di insegnamento e potenziamento dell'italiano come lingua seconda, con particolare attenzione agli studenti di recente immigrazione delle scuole secondarie di primo e secondo grado, utilizzando prioritariamente le competenze di insegnanti formati a tal uopo anche nei corsi promossi dal Ministero d'intesa con le Università.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a:

a) individuare il riparto delle somme di cui al comma 1 per ambito regionale, in misura proporzionale sulla base del numero delle presenze di alunni e studenti con cittadinanza non italiana nelle diverse Regioni;

b) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

c) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti, da inserire negli avvisi pubblici regionali.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, gli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, acquisiscono le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

4. Le candidature di cui al comma 3 sono valutate da apposite commissioni nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 1. Ai componenti la Commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

5. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 1, le Commissioni di cui al comma 4 provvedono attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguatezza del progetto alle specifiche progettuali indicate nel decreto del comma 2 (massimo 30 punti);

b) progetti presentati da scuole con alta o altissima presenza di alunni o studenti con cittadinanza non italiana (massimo 25 punti);

c) progetti presentati da scuole con presenza di alunni o studenti con cittadinanza non italiana, neo arrivati in Italia da paesi di lingua non latina (massimo 15 punti);

d) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 30 punti).

6. Gli Uffici scolastici regionali e la direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione curano, per le parti di rispettiva competenza, gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38, e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 3 - Processi di integrazione dei minori non accompagnati con cittadinanza non italiana

1. Sono destinati euro 500.000,00 a progetti finalizzati ad azioni di accoglienza, di sostegno linguistico e psicologico rivolti a minori non accompagnati con cittadinanza non italiana.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore Generale, provvede a:

a) individuare il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1, sulla base dei relativi dati pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, individuando le Regioni maggiormente coinvolte;

b) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

c) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti, da inserire negli avvisi pubblici regionali.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, gli Uffici Scolastici Regionali delle Regioni individuate dalla Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione ai sensi del comma 2, acquisiscono, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

4. Le candidature di cui al comma 3 sono valutate da apposite commissioni, una per Regione individuata, nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, composte da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 1. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

5. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 1, le Commissioni di cui al comma 4 provvedono attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguatezza del progetto alle specifiche progettuali indicate nel decreto di cui al comma 2 (massimo 40 punti);

b) coinvolgimento di Enti locali, di università, di altri enti pubblici, di fondazioni, di organizzazioni del terzo settore (massimo 30 punti);

c) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 30 punti).

6. Gli Uffici scolastici regionali e la direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione curano, per le parti di rispettiva competenza, gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 4 - Incremento dell'offerta formativa per gli alunni ospedalizzati

1. Per le misure nazionali relative all'integrazione scolastica degli alunni ospedalizzati o colpiti da gravi patologie sono destinati nell'esercizio finanziario 2015 complessivamente euro 2.500.000,00 finalizzati alla realizzazione di attività concernenti l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale.

2. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a:

a) Individuare il riparto per ciascuna Regione delle risorse finanziarie di cui al comma 1, sulla base del fabbisogno rilevato nell'a.s. 2014/2015;

b) individuare le istituzioni scolastiche statali, alle quali è affidato il servizio di istruzione ospedaliera o domiciliare, e l'importo del finanziamento da assegnare in rapporto al numero di alunni del rispettivo bacino di utenza.

3. La direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione cura, per le parti di rispettiva competenza, gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Partecipazione studentesca

Art. 5 - Consulte provinciali studentesche

1. Per la realizzazione di iniziative volte al potenziamento della partecipazione studentesca nell'ambito delle Consulte Provinciali Studentesche previste dal D.P.R. 567/96 e s.m.i. è assegnato l'importo complessivo di euro 374.500,00.

2. L'importo complessivo di cui al comma 1 è determinato dal fabbisogno stimato per la realizzazione degli incontri programmati annualmente da ciascuna Consulta Provinciale Studentesca, e viene quindi individuato nella misura di euro 3.500,00 per il funzionamento annuale di ciascuna Consulta Provinciale.

3. Per la individuazione per ciascuna provincia della istituzione scolastica sede della Consulta Provinciale e a cui dovranno essere erogate le risorse di cui al comma 2, gli Uffici Scolastici Regionali acquisiscono, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

4. Le candidature di cui al comma 3 sono valutate da apposite commissioni, una per Regione individuata, nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, composte da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotati di specifica professionalità nella materia della partecipazione studentesca. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

5. Alla valutazione delle candidature, le Commissioni di cui al comma 4 provvedono attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) presentazione di un piano di attività annuale per il funzionamento della Consulta Provinciale Studentesca (massimo 40 punti);

b) qualità, innovatività e fruibilità del progetto e delle attività proposte, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione, (massimo 30 punti);

c) comprovata e pregressa attività di supporto alla partecipazione studentesca (massimo 30 punti).

6. Gli Uffici Scolastici Regionali trasmettono alla Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione l'elenco delle istituzioni scolastiche sedi delle Consulte provinciali.

7. Per la realizzazione di attività e progetti inerenti l'ampliamento della partecipazione studentesca attraverso le Consulte Provinciali Studentesche sono destinati complessivamente euro 425.000,00.

8. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a:

a) definire le finalità attese, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti;

c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

9. Le candidature di cui al comma 8 sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 8. Ai componenti la commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.

10. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 7, la Commissione di cui al comma 9 provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) completezza della proposta in merito alla partecipazione degli studenti alle attività della Consulta Provinciale Studentesca (massimo 30 punti);

b) previsione di attività di informazione e disseminazione sulla partecipazione alle attività delle Consulte Provinciali Studentesche anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie e relativa valutazione delle ricadute (massimo 20 punti);

c) coinvolgimento di Enti locali, di università, di altri enti pubblici, di fondazioni, di organizzazioni del terzo settore (massimo 20 punti);

d) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 30 punti).

11. Sono destinati euro 200.500,00 per la realizzazione di un piano nazionale di comunicazione sulla partecipazione degli studenti alle Consulte Provinciali Studentesche da parte della Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione.

12. Gli Uffici scolastici regionali e la direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione curano, per le parti di rispettiva competenza, gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 6 - Forum nozionale delle associazioni studentesche e dei genitori

1. Per la realizzazione di attività inerenti la partecipazione degli studenti al Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche e dei Genitori di cui al D.P.R. n. 301/2005, nonché di attività di informazione e divulgazione di modelli innovativi per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alla vita della scuola, anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni Studentesche e dei Genitori Nazionali maggiormente rappresentative, sono destinati complessivamente euro 250.000,00.

2. La realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è affidata alla Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione.

3. La direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 7 - Partecipazione studentesca a scuola

1. Sono destinati euro 2.000.000,00 a progetti per la promozione della partecipazione studentesca all'interno della scuola da parte degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore Generale, provvede a:

a) individuare il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 per ambiti regionali, in misura proporzionale al numero di alunni nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado nelle diverse Regioni;

b) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

c) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti, da inserire negli avvisi pubblici regionali.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, gli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, acquisiscono le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado o loro reti, organizzate territorialmente.

4. Le candidature di cui al comma 3 sono valutate da apposite commissioni, una per Regione, nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, composte da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 1. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

5. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 1, le Commissioni di cui al comma 4 provvedono attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) particolare innovatività dei modelli di promozione della partecipazione studentesca alla vita della scuola (massimo 40 punti);

b) progetti volti a diffondere la conoscenza di tutte le forme di partecipazione studentesca ai sensi del D.P.R. 567/96 (massimo 15 punti);

c) progetti presentati da scuole con comprovate situazioni di disagio (massimo 15 punti);

d) qualità e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 30 punti).

6. Gli Uffici scolastici regionali e la direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione curano, per le parti di rispettiva competenza, gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 8 - Giornata Nazionale della Scuola

1. Sono destinati euro 200.000,00 per l'organizzazione della Giornata Nazionale della Scuola, dedicata alle migliori pratiche didattiche sviluppate da docenti, studenti e dalle istituzioni scolastiche.

2. La realizzazione dell'attività di cui al comma 1 è affidata alla Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione, di intesa con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che individua, tra l'altro, le sedi e le modalità di

svolgimento delle attività e provvede alla scelta dei servizi connessi, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 163/2006.

3. Alle attività progettuali delle istituzioni scolastiche collegate alla Giornata Nazionale della Scuola è destinata la somma di euro 800.000,00.

4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 3, la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione, con decreto del Direttore generale, di concerto con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, provvede a:

a) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 3, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti;

c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

5. Le candidature di cui al comma 4 sono valutate da una apposita commissione nominata dal Direttore Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione, di intesa con il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 3. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

6. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 3, la Commissione di cui al comma 5 provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

a. utilizzo di approcci e metodologie didattiche innovative che prevedano l'ausilio delle nuove tecnologie (massimo 20 punti);

b. coinvolgimento degli studenti nelle fasi della programmazione, da quella di presentazione del progetto a quella della realizzazione delle attività nelle classi (massimo 25 punti);

c. capacità di dimostrare ampie ricadute per il territorio e per l'intero sistema scolastico (massimo 25 punti);

d. qualità e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 30 punti).

7. La Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione, di intesa con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Sport e Cultura

Art. 9 - Potenziamento dell'educazione motoria e sportiva

1. Per la attuazione di una strategia nazionale di promozione dell'educazione motoria e dello sport a scuola è destinata la somma di 2.000.000,00. Tali risorse sono destinate alla promozione dello Sport nelle istituzioni scolastiche in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali per consentire la realizzazione delle attività annuali di promozione della cultura sportiva a scuola e per promuovere le competizioni sportive di interesse regionale, nazionale e internazionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:

a. la somma complessiva di euro 1.200.000,00 è assegnata alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado per la realizzazione dell'attività sportiva scolastica territoriale, delle competizioni e manifestazioni sportive;

b. la somma di euro 800.000,00 è destinata alla realizzazione di iniziative da parte delle istituzioni scolastiche ad alto contenuto innovativo volte alla promozione dell'educazione fisica e sportiva.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, lettera a), la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a:

a) individuare il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 agli Uffici Scolastici Regionali, in proporzione al numero degli Studenti effettivamente partecipanti all'attività sportiva scolastica come rilevato dalla piattaforma www.campionatistudenteschi.it;

b) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 3, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

c) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti, da indicare negli avvisi regionali.

4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, lettera a), gli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, acquisiscono le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di primo e secondo grado o loro reti, organizzate territorialmente, per la realizzazione dell'attività sportiva scolastica territoriale, l'organizzazione di competizioni e manifestazioni sportive.

5. Le candidature di cui al comma 4 sono valutate da apposite commissioni, una per Regione, nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, composte da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nella materia oggetto dei progetti di cui al comma 2, lettera a). Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

6. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, lettera b) la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a:

a) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 2, lettera b), tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti;

c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente;

7. Le candidature di cui al comma 6 sono valutate da una commissione nominata dal Direttore Generale della Direzione per lo Studente, l'Integrazione, la partecipazione, composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto delle iniziative di cui al comma 2, lettera b). Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

8. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 2 lettera b), la Commissione di cui al comma 4 provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

a. adeguatezza della proposta alle finalità del presente articolo e ai criteri indicati nel decreto di cui al comma 3 (massimo 40 punti);

b. il coinvolgimento di Federazioni Sportive Nazionali, Associazioni ed Enti di promozione sportiva, Università e organizzazioni del terzo settore (massimo 30 punti);

c. qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 30 punti).

9. Gli Uffici scolastici regionali e la direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione curano, per le parti di rispettiva competenza, gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 10 - Piano nazionale per la promozione dell'educazione alimentare per la partecipazione delle istituzioni scolastiche all'Esposizione Universale Expo Milano 2015

1. Al fine di promuovere la valorizzazione nelle istituzioni scolastiche dell'educazione alimentare e a corretti stili di vita, sono destinati euro 3.489.441,00 a progetti per la attiva partecipazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado alla manifestazione nazionale Expo Milano 2015.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a:

a) individuare il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 per ambiti regionali, in misura proporzionale al numero delle presenze di alunni e alla distanza dal capoluogo Lombardo sede dell'Esposizione Universale 2015;

b) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti eventualmente con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

c) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti, da inserire negli avvisi regionali.

3. Gli Uffici scolastici regionali prioritariamente individuano in ordine di graduatoria le istituzioni scolastiche inserite nelle graduatorie regionali stilate a seguito della selezione nazionale comunicata con nota prot. AOODGSC/2126/R.U. in relazione alle iniziative nazionali "La Scuola per Expo" e "Together in EXPO". Successivamente, nei limiti delle risorse assegnate per Regione dal decreto di cui al comma 2, lettera a), acquisiscono, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative o loro reti, organizzate territorialmente.

4. Le candidature di cui al comma 3 sono valutate da apposite commissioni nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, una per Regione, e composte da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 1. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

5. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 1, le Commissioni di cui al comma 4 provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) accuratezza della pianificazione della visita ad EXPO 2015 che dovrà avvenire seguendo un preciso percorso di natura didattico-educativa (massimo 40 punti);

b) attivazione di percorsi didattici anche in orario extra-curricolare o in periodo estivo realizzati anche in accordo con Enti e istituzioni regionali per la formazione professionale, o in accordo con Associazioni, Enti Sportivi, Centri Giovanili, Centri di Aggregazione (massimo 30 punti);

c) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 30 punti).

6. Sono destinati euro 1.721.145,00 a progetti di eccellenza presentati dalle istituzioni scolastiche e volti a promuovere la valorizzazione dell'educazione alimentare e a corretti stili di vita in relazione alle tematiche oggetto della manifestazione nazionale Expo Milano 2015. Tali progetti devono essere innovativi e promossi dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con l'obiettivo prioritario di approfondire le tematiche di EXPO 2015, attraverso strumenti didattico-educativi e iniziative di sensibilizzazione degli studenti basate sull'utilizzo delle tecnologie digitali, e devono realizzare, nella più ampia libertà metodologica ed espressiva a docenti e studenti, percorsi di formazione interdisciplinare sul tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita", con particolare riferimento, alle seguenti tematiche: la scienza e la tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare, la scienza e la tecnologia per l'agricoltura e la biodiversità, l'innovazione della filiera agroalimentare, l'educazione alimentare, l'alimentazione e gli stili di vita, il cibo e la cultura, la cooperazione e lo sviluppo nell'alimentazione.

7. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 6, la Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a:

a) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche;

c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di reti di istituzioni scolastiche ed educative statali, organizzate territorialmente.

8. Le candidature di cui al comma 7 sono valutate da una Commissione nominata dal Direttore Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione e composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 6. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

9. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 6, la Commissione di cui al comma 8 provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

a. l'istituzione di una rete di almeno tre istituzioni scolastiche ed educazione statali per la realizzazione delle attività proposte (massimo 15 punti);

b. l'attivazione di gemellaggi internazionali (massimo 10 punti);

c. l'attinenza delle tematiche proposte con i temi di EXPO 2015 (massimo 20 punti);

d. la capacità inclusiva di alunni stranieri e con disabilità nelle attività proposte (massimo 15 punti);

e. il coinvolgimento attivo degli studenti nella fase di elaborazione della proposta progettuale (massimo 20 punti);

f. la capacità di poter esporre e comunicare l'idea progettuale nell'ambito della manifestazione EXPO 2015 (massimo 10 punti);

g. la programmazione di una visita didattica all'interno di EXPO Milano 2015 (massimo 10 punti).

10. Gli uffici scolastici regionali e la direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione curano, per le parti di rispettiva competenza, gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 11 - Promozione della cultura musicale a scuola

1. Per la realizzazione di attività inerenti la promozione della cultura musicale a scuola sono destinati complessivamente euro 1.000.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a progetti rivolti ad alunni per la promozione della cultura e dell'educazione musicale a scuola, da realizzarsi a cura delle istituzioni scolastiche.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a:

a) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 2, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche, tenuto conto della necessità che i progetti prevedano una collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali per la elaborazione di piani di attività territoriali;

c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

4. Le candidature di cui al comma 3 sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 1. Ai componenti la commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.

5. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 2, la Commissione di cui al comma 4 provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) promozione della ricerca musicale nella didattica, a partire dalla scuola primaria e nelle scuole di ogni ordine e grado (massimo 20 punti);

b) promozione di nuove strategie didattiche per l'apprendimento pratico della musica, a partire dalla scuola primaria (massimo 20 punti);

c) attivazione di nuove forme di collaborazione con gli istituti di alta formazione musicale (massimo 20 punti);

d) attivazione di forme di collaborazione con organizzazioni esterne alla scuola, operanti nel campo musicale (massimo 20 punti);

e) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto (massimo 20 punti).

6. La direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 12 - Promozione del teatro in classe

1. Per la realizzazione di attività inerenti la promozione dell'educazione teatrale a scuola sono destinati complessivamente euro 2.000.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a progetti rivolti ad alunni per la promozione delle attività teatrali a scuola, da realizzarsi a cura delle istituzioni scolastiche, anche in partenariato con altri enti pubblici e del terzo settore.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, di intesa con il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, provvede a:

a) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 2, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti,

eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche;

c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

4. Le candidature di cui al comma 3 sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, di intesa con il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e composta da personale in servizio presso il Ministero, ovvero da esperti, dotati di specifica professionalità nelle materie oggetto delle iniziative di cui al comma 1. Ai componenti la commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.

5. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 2, la Commissione di cui al comma 4 provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguatezza del progetto alle specifiche progettuali del decreto di cui al comma 3 (massimo 50 punti);

b) attivazione di collaborazioni con Enti locali, università, enti pubblici, fondazioni, organizzazioni del terzo settore (massimo 25 punti);

c) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 25 punti).

6. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, di intesa con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Cittadinanza attiva e legalità

Art. 13 - Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l'educazione alla legalità

1. Per la realizzazione di attività inerenti la promozione della cittadinanza attiva e della legalità a scuola sono destinati complessivamente euro 3.400.000,00.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a:

a) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche;

c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

3. Le candidature di cui al comma 2 sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione e composta da personale in servizio presso il Ministero, ovvero da esperti, dotati di specifica e comprovata professionalità nelle materie oggetto delle iniziative di cui al comma 1. Ai componenti la commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.

4. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 1, la Commissione di cui al comma 3 provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguatezza del progetto alle specifiche progettuali indicate nel decreto di cui al comma 2 (massimo 40 punti);

b) previsione di collaborazioni con Enti pubblici e Associazioni del territorio (massimo 30 punti);

c) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 30 punti).

5. La direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 14 - Piano nazionale per lo prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo

1. Al fine di potenziare la rete di supporto per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, secondo quanto previsto nella Direttiva del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca n. 2519 del 15 aprile 2015, e per la prevenzione di tali fenomeni nelle scuole, sono destinati complessivamente euro 1.000.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:

a. euro 560.000,00 per la realizzazione di interventi di prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo da parte dei CTS - Centri Territoriali di Supporto, di cui all'art. 8 del D.M. 12 luglio 2011;

b. euro 440.000,00 è destinato a progetti rivolti ad alunni per la prevenzione del fenomeno del cyber-bullismo a favore di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti.

3. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione provvede ad individuare il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a) tra le istituzioni scolastiche sede di CTS - Centri Territoriali di Supporto, di cui all'art. 8 del D.M. 12 luglio 2011, attribuendo uno stesso importo ad ogni CTS, in ragione dell'uniformità di azioni assegnate a ciascun CTS e dei compiti loro assegnati dalla Direttiva del 15 aprile 2015 già citata.

4. Gli Uffici Scolastici Regionali, nell'ambito della generale funzione di valutazione del grado di realizzazione dei piani dell'offerta formativa, raccolgono le proposte progettuali delle istituzioni scolastiche sedi di CTS e verificano che siano rispondenti alle indicazioni fornite dalla Direttiva del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca n. 2519 del 15 aprile 2015.

5. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, lettera b), la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a:

a) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche;

c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

6. Le candidature di cui al comma 5 sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione e composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 2, lettera b). Ai componenti la commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.

7. Alla selezione dei progetti di cui al comma 2, lettera b), la Commissione di cui al comma 6 provvede attribuendo un punteggio massimo di 100 punti, nel rispetto dei seguenti criteri:

a. utilizzo di una metodologia peer-to-peer per il reclutamento di tutor/mentor per ogni istituzione scolastica appositamente formati per intervenire in situazioni di bullismo/cyber-bullismo (massimo 20 punti);

b. sviluppo di metodi di ricerca e monitoraggio con il sostegno di istituti appositamente certificati, con particolare riferimento alla collaborazione con centri universitari e inter-universitari (massimo 20 punti);

c. utilizzo di piattaforme multimediali e/o di social/network frequentemente utilizzati dai ragazzi (massimo 20 punti);

d. formazione/informazione all'uso critico e consapevole dei social network e ai rischi della rete (massimo 20 punti);

e. collaborazioni con Enti pubblici e Associazioni di interesse nazionale (massimo 20 punti).

8. Gli Uffici scolastici regionali e la direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione curano, per le parti di rispettiva competenza, gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 15 - Promozione della cittadinanza digitale

1. Sono destinati euro 400.000,00 a progetti mirati alla sperimentazione di iniziative locali e nazionali volte alla valorizzazione della cittadinanza digitale degli studenti.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, di intesa con il

Direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, provvede a:

a) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche;

c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

3. Le candidature di cui al comma 2 sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, di intesa con il Direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

4. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 1, la Commissione di cui al comma 3 provvede attribuendo un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

5. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, di intesa con la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

a. sviluppo di attività volte alla promozione della cittadinanza digitale attraverso metodi di insegnamento e apprendimento che valorizzino esperienze pratiche e laboratoriali (massimo 40 punti);

b. utilizzo di approcci e metodologie didattiche che valorizzino la collaborazione con altri Enti pubblici, Istituti di Ricerca Nazionali e Internazionali e/o Università Italiane, e organizzazioni del terzo settore (massimo 30 punti);

c. coinvolgimento attivo degli studenti in tutte le fasi del progetto, per lo sviluppo di modalità innovative di coinvolgimento degli studenti in varie forme di cittadinanza digitale (massimo 30 punti).

Art. 16 - Scuole accoglienti

1. Per la realizzazione del progetto "Scuole accoglienti" è destinata la somma di euro 1.000.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al recupero e alla valorizzazione di spazi comuni o in utilizzati presenti nelle istituzioni scolastiche per la realizzazione di cantieri e laboratori permanenti di creatività, intesi quali ambienti vivi di partecipazione, incontro e di apertura della scuola al territorio per favorire l'integrazione, il senso di responsabilità e di cura dei beni comuni.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, provvede a:

a) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche;

c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

4. Le candidature di cui al comma 3 sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 2. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

5. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 2, la Commissione di cui al comma 4 provvede attribuendo un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) coerenza del progetto con le finalità e le specifiche progettuali di cui al comma 2 (massimo 20 punti);

b) coinvolgimento di istituzioni, associazioni, enti, organismi ed esperti che creino un legame tra la scuola e il territorio (massimo 15 punti);

c) grado di coinvolgimento degli alunni delle scuole sin dalla fase della progettazione (massimo 15 punti);

d) capacità del progetto di ridurre la dispersione scolastica, con particolare riferimento alle aree a forte rischio (massimo 15 punti);

e) capacità inclusiva di alunni stranieri e con disabilità nel progetto proposto (massimo 15 punti);

f) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 20 punti).

6. La Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Scuola, Lavoro e Made in Italy

Art. 17 - Alternanza scuola-lavoro

1. Per la realizzazione delle attività attinenti l'Alternanza Scuola-Lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per l'anno 2015, ivi comprese quelle realizzate con la modalità dell'impresa formativa simulata, che consentono l'integrazione tra i percorsi formativi ed il mondo del lavoro, anche secondo la metodologia della "bottega-scuola" e "scuola-impresa", sono destinati complessivamente euro 19.000.000,00.

2. La somma di euro 19.000.000,00 è ripartita nel modo seguente:

a) Euro 6.000.000,00 per i percorsi di istruzione professionale negli istituti statali;

b) Euro 11.000.000,00 per i percorsi di istruzione tecnica negli istituti statali;

c) Euro 1.900.000,00 per i percorsi di istruzione liceale negli istituti statali;

d) Euro 100.000,00 per le misure nazionali di sistema, concernenti interventi di governance, comunicazione e diffusione delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro di cui al presente articolo.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, lettere a), b) e c), la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con decreto del Direttore generale, provvede a:

a) individuare il riparto delle somme previste al comma 2, lettere a), b) e c), per ambiti regionali e rispettivi ordini di istruzione, in proporzione al numero di alunni iscritti nelle classi terze, quarte e quinte in ciascuna regione ed ordine;

b) definire la quota, nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ambito regionale, la quota da assegnare alle classi terze, quarte e quinte, secondo criteri numerici, ovvero sulla base di progetti innovativi di Alternanza Scuola-Lavoro utilizzando quale criterio prioritario l'esistenza di collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro sul territorio di riferimento, con particolare attenzione a forme emergenti di creazione e organizzazione del lavoro;

c) definire le finalità attese dalla progettualità di cui alla lettera b) e i requisiti e le specifiche richieste per i progetti, da inserire negli avvisi regionali.

4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, lettere a), b) e c), gli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, acquisiscono le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado o loro reti, organizzate territorialmente.

5. Le candidature di cui al comma 4 sono valutate da apposite commissioni, una per Regione, nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, composte da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

6. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 1, le Commissioni di cui al comma 4 provvedono attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) efficienza del percorso, anche in termini di costo per alunno coinvolto (massimo 15 punti);

b) progettazione dei percorsi condivisa con le strutture ospitanti (massimo 15 punti);

c) definizione degli obiettivi formativi e delle competenze da far conseguire agli studenti attraverso il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti (massimo 20 punti);

d) caratteristiche di interdisciplinarietà del progetto (massimo 10 punti);

e) indicazione delle modalità di valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi e delle competenze di cui alla precedente lettera c) (massimo 10 punti);

f) livello di cofinanziamento assicurato da soggetti terzi (massimo 10 punti);

g) presenza di strumenti di valutazione da parte degli studenti in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio (massimo 10 punti);

h) coerenza del progetto con le specifiche progettuali indicate nel decreto di cui al comma 3 (massimo 10 punti).

7. La realizzazione dell'attività di cui al comma 2, lettera d), è affidata alla Direzione degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che provvede alla scelta dei servizi e delle forniture connesse, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 163/2006.

8. Gli Uffici scolastici regionali e la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione curano, per le parti di rispettiva competenza, gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 18 - Potenziamento dell'orientamento e contrasto alla dispersione scolastica

1. Sono destinati euro 2.000.000,00 a progetti di orientamento e contrasto al fenomeno della dispersione scolastica, con particolare attenzione ai fenomeni di dispersione grave, e privilegiando metodologie innovative per la prevenzione e il contrasto alla dispersione.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a:

a) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche;

c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

3. Le candidature di cui al comma 2 sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione, composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 1. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

4. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 1, la Commissione di cui al comma 3 provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) innovatività della proposta, compresa valutazione delle ricadute di impatto (massimo 40 punti);
- b) progetti, ad elevata ricaduta territoriale, presentati da reti di scuole (massimo 15 punti);
- c) progetti che prevedono la collaborazione con enti, imprese e associazioni del territorio (massimo 15 punti);
- d) qualità e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 30 punti).

5. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 19 - Piano nazionale per lo promozione della cultura del Made in Italy

1. Per la realizzazione di attività inerenti la promozione della cultura del made in Italy a scuola sono destinati complessivamente euro 3.000.000,00.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con decreto del Direttore generale, provvede a:

- a) definire, con il supporto tecnico-metodologico di INDIRE, le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;
- b) definire, con il supporto tecnico-metodologico di INDIRE, i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche;
- c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

3. Le candidature di cui al comma 2 sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e composta da personale in servizio presso il Ministero e presso INDIRE, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 1. Ai componenti la commissione non spettano compensi o indennità comunque denominate.

5. Alla selezione dei progetti di cui al comma 1, la Commissione di cui al comma 4 provvede attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) adeguatezza del progetto alle specifiche progettuali indicate nel decreto di cui al comma 2 (massimo 40 punti);

b) capacità di lavorare in rete tra scuole e con altri enti pubblici, imprese e associazioni, e di dimostrare ampie ricadute a livello territoriale (massimo 30 punti);

c) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 30 punti).

7. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 20 - Summer schools per le eccellenze scolastiche

1. Al fine di organizzare attività di formazione e approfondimento nei periodi di sospensione dell'attività didattica, anche in lingua inglese, a favore degli studenti che si siano contraddistinti nel profitto scolastico o in competizioni (olimpiadi e gare) incluse nel programma nazionale delle eccellenze scolastiche è destinato un finanziamento pari a euro 400.000,00 a favore dei Convitti Nazionali e degli Educandati che presentino progetti di summer schools in collaborazione con Università ed Accademie nazionali ed estere.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con decreto del Direttore generale, provvede a:

a) individuare il riparto regionale delle risorse finanziarie, in modo che sia assicurata la presenza e lo svolgimento delle attività formative su tutto il territorio nazionale e a favore degli studenti meritevoli di tutte le scuole;

b) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto anche conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di Convitti nazionali ed Educandati;

c) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti dei Convitti nazionali e degli Educandati;

d) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di Convitti Nazionali ed Educandati.

3. Le candidature di cui al comma 2 sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 1. Ai componenti non spettano compensi o indennità comunque denominate.

4. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 1, la Commissione di cui al comma 3 provvede attribuendo un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) privilegiare attività di approfondimento e integrazione dei contenuti didattici con forte valenza orientativa (massimo 25 punti);

b) prevedere forme di partenariato con il mondo dell'università e della ricerca, dell'impresa e della società civile, ferme restando le ricadute delle attività proposte a favore del sistema scolastico (massimo 25 punti);

- c) avere un'impostazione interdisciplinare e per problemi multidisciplinari (massimo 25 punti);
- d) prevedere il coinvolgimento degli studenti nella costruzione di tesi e antitesi (massimo 25 punti).

5. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Carta dello Studente e Curriculum dello Studente

Art. 21 - Realizzazione del curriculum dello studente e potenziamento della carta dello studente

1. Sono destinati euro 1.000.000,00 a progetti volti alla sperimentazione di iniziative locali e nazionali per realizzare e potenziare il curriculum dello studente, nonché forme di certificazione delle competenze degli studenti, e all'uso e alla promozione della carta nazionale dello studente promossa dal Ministero.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, la Direzione Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, con decreto del Direttore generale, provvede a:

a) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche;

c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

3. Le candidature di cui al comma 2 sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione e composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 1. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

4. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 1, la Commissione di cui al comma 3 provvede attribuendo un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

a. adeguatezza del progetto alle specifiche progettuali indicate nel decreto di cui al comma 2 (massimo 40 punti);

b. progetti analoghi precedentemente portati a valido compimento (massimo 25 punti);

c. qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 35 punti).

5. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Capo II - Per il personale scolastico

Formazione

Art. 22 - Piattaforma digitale per la governance dei progetti della formazione per il personale della scuola

1. Per l'implementazione di una piattaforma digitale dei progetti della formazione per il personale della scuola e per la sua conduzione nell'esercizio finanziario 2015 sono destinati euro 500.000,00 nell'ambito dei contratti, conseguenti all'aggiudicazione delle procedure di gara, di cui ai decreti direttoriali del 7 agosto 2012, nn. 19 e 20, registrati dalla Corte dei Conti il 14 novembre 2012 al registro 15, rispettivamente fogli 206 e 205.

2. Tale azione di sistema è finalizzata a realizzare uno strumento per la governance della formazione, che consenta di garantire la gestione dei progetti, la standardizzazione delle procedure, anche in riferimento all'accreditamento degli enti di formazione, nonché il monitoraggio continuo e la trasparenza di tutte le iniziative formative in termini di indicatori di output e di outcome.

3. Per la realizzazione dell'attività di cui al comma 1, la Direzione Generale per il personale scolastico, con decreto del Direttore generale, definisce i requisiti e le caratteristiche della piattaforma di cui al comma 1. La Direzione Generale per il personale scolastico coordina le attività di realizzazione di intesa con la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.

4. La Direzione generale per il personale scolastico cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 23 - Formazione del personale della scuola

1. Per le iniziative nazionali di formazione in servizio del personale scolastico, ai sensi dell'articolo 63 del CCNL 29/11/2007, sono destinati, nell'esercizio finanziario 2015, complessivamente euro 2.000.000,00 per attività di formazione previste da specifiche disposizioni normative, di cui:

a) euro 1.800.000,00 per la formazione del personale docente coinvolto nell'insegnamento della lingua inglese in modalità CLIL (content and language integrated learning) di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 88 e 89;

b) euro 200.000,00 per la formazione del personale ATA destinatario dell'attribuzione delle posizioni economiche di cui agli artt. 50 e 62 del CCNL 2006-2009 ed alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.

2. Le iniziative nazionali di cui al comma 1 non sono soggette al limite di spesa così come stabilito con la circolare n. 33 del 28 dicembre 2011 della Ragioneria Generale dello Stato, paragrafo 4, nella quale si afferma che la limitazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 non riguarda gli interventi formativi previsti da specifiche disposizioni di legge. Tale indicazione è comprovata anche dal parere n. 116/2011 Corte dei Conti sezione regionale della Lombardia, richiamato nella medesima circolare.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 lettera a) e b), la Direzione generale per il personale scolastico, con decreto del Direttore generale, provvede a:

a) individuare il riparto delle somme di cui al comma 1 per ambiti regionali in proporzione al numero dei soggetti da formare;

b) definire le specifiche dei progetti formativi di cui al comma 1, incluse le modalità per la valutazione dei discenti e le competenze e/o le conoscenze in uscita;

c) definire le finalità dei progetti tenendo conto della necessità del raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1) l'iniziativa di cui al comma 1 lettera a) è destinata preliminarmente ad attivare percorsi articolati di formazione con obiettivo di far raggiungere ai docenti di discipline non linguistiche una adeguata competenza professionale utile all'assolvimento del compito, fermo restando il profilo del docente individuato dal D.M. 30 settembre 2011; b) l'iniziativa di cui al comma 1 lettera b) è volta a valorizzare, attraverso l'acquisizione di maggiori conoscenze orientate all'attribuzione delle posizioni economiche, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, gli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, acquisiscono le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

5. Le candidature di cui al comma 4 sono valutate da apposite commissioni nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale dipendente in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

6. Alla valutazione dei progetti, le Commissioni di cui al comma 5 provvedono attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 40 punti);

b) progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti);

c) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 30 punti).

7. La disponibilità, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, di aule corsi debitamente attrezzate costituisce requisito necessario per l'ammissibilità delle candidature delle Istituzioni scolastiche.

8. Gli Uffici scolastici regionali e la Direzione generale per il personale scolastico curano, per le parti di rispettiva competenza, gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Ordinamenti Scolastici

Art. 24 - Competenze in italiano e autori del '900

1. Ai fini di promuovere lo sviluppo delle competenze in italiano degli studenti dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, in particolar modo nel secondo biennio e nell'ultimo anno, e per promuovere maggiormente lo studio degli autori del '900 nell'ultimo anno di corso, è destinato un finanziamento pari a euro 400.000,00 per i progetti presentati da reti di scuole.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con decreto del Direttore generale, provvede a:

a) individuare il riparto del finanziamento di cui al comma 1 per ambiti regionali, in ragione del numero di scuole di istruzione secondaria di secondo grado di ciascun territorio;

b) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

c) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle reti di istituzioni scolastiche;

d) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di reti di istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado, organizzate territorialmente.

3. Le candidature di cui al comma 2 sono valutate da una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 1. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

4. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 1, la Commissione di cui al comma 3 provvede attribuendo un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) dimensione e ricaduta territoriale delle reti, tale da coprire ambiti regionali e interregionali (massimo 25 punti);

b) aderenza dei progetti alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali (massimo 25 punti);

c) carattere innovativo delle metodologie proposte e introduzione di attività di valutazione delle competenze degli studenti (massimo 25 punti);

d) qualità e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 25 punti).

5. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 25 - Sviluppo del sistema nazionale di valutazione e formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione

1. Al fine di sviluppare il sistema nazionale di valutazione, mettendo a regime il procedimento di valutazione delle scuole secondo le fasi di cui all'art. 6 del D.P.R. 20 marzo 2013, n. 80, e sulla base delle priorità strategiche di cui alla direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, nonché garantendo la formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione in ordine alla valutazione delle scuole e del personale, è destinato un finanziamento pari a euro 3.000.000,00 ai progetti presentati dalle scuole o dalle reti di scuole.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è così ripartito:

a) Euro 2.600.000,00 per progetti che dovranno riguardare i piani di miglioramento delle scuole;

b) Euro 400.000,00 per progetti di formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con decreto, del Direttore generale, provvede a:

a) individuare il riparto delle risorse di cui al comma 2, lettere a) e b), su base regionale, in ragione del numero di scuole di ciascun territorio;

b) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

c) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche, da inserire negli avvisi regionali.

4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, gli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, acquisiscono le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

5. Le candidature di cui al comma 4 sono valutate da apposite commissioni, una per Regione, nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, composte da personale in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

6. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 1, le Commissioni di cui al comma 5 provvedono attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguatezza della proposta alle specifiche progettuali indicate nel decreto di cui al comma 3 (massimo 50 punti);

b) qualità e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 50 punti).

7. Gli Uffici scolastici regionali per la valutazione dei progetti hanno accesso, secondo le procedure definite dal sistema informativo gestito dalla Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, alla piattaforma operativa unitaria, come da direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, in cui sono disponibili i dati su ogni singola scuola o rete di scuole. È compito

degli Uffici scolastici regionali la valutazione ex ante della coerenza fra richieste delle scuole con le priorità individuate ed esplicitate nel rapporto di autovalutazione, così come la valutazione ex post dell'allocazione delle risorse assegnate e dell'effettivo impatto sugli obiettivi individuati e i traguardi previsti nel rapporto di autovalutazione in piattaforma.

8. Gli Uffici scolastici regionali e la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione curano, per le parti di rispettiva competenza, gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 26 - Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

1. Per sostenere e favorire la messa a regime dei nuovi assetti organizzativi e didattici di cui al DPR 263/12, come disciplinati dalle Linee guida di cui alla CM 36/14 sono destinati complessivamente euro 1.900.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite:

a) euro 900.000,00 per la realizzazione delle attività connesse alla definizione del patto formativo individuale e delle "misure di sistema" di cui rispettivamente all'art. 5, comma 2, e all'art. 3, comma 4, del DPR 263/12;

b) euro 900.000,00 per la realizzazione degli interventi di ampliamento dell'offerta formativa dei CPIA, ivi comprese le attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui alle Linee guida trasmesse con CM 36/14;

c) euro 100.000,00 per l'attuazione delle misure nazionali di sistema previste all'art. 11, comma 10, del DPR 263/12, concernenti interventi di comunicazione e diffusione delle attività di cui al presente comma, attraverso opuscoli e brochure a stampa e organizzazione di convegni, seminari e congressi.

3. Le risorse, di cui al comma 2, lettera a) e b) sono assegnate ai CPIA attivi e funzionanti allo settembre 2015 per il 30% in proporzione al numero dei punti di erogazione di cui si compone la rete territoriale di servizio di ciascun CPIA e per il 70% in proporzione al numero dei Patti Formativi Individuali redatti dalle Commissioni di ciascun CPIA, così come rilevati dagli Uffici scolastici regionali.

4. Il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione definisce con proprio decreto le specifiche tecniche delle attività e degli interventi di cui al precedente comma 2, lettera a) e b) ed individua il riparto delle somme da assegnare ai CPIA sulla base dei criteri di cui al comma 3.

5. La realizzazione delle attività di cui al comma 2, lettera c) è affidata alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che provvede con servizi e forniture da acquisire con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Gli Uffici scolastici regionali e la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 27 - Sviluppo della metodologia CLIL

1. Per sviluppare la metodologia CLIL nei percorsi di istruzione del primo e del secondo ciclo attraverso progetti innovativi (E-CLIL, READ ON FOR E-CLIL, ecc.) e la produzione di materiali digitali per gli insegnamenti e le discipline di studio, è destinato un finanziamento pari a euro 1.500.000,00 per reti di scuole.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con decreto, del Direttore generale, provvede a:

a) individuare il riparto delle risorse di cui al comma 1, su base regionale, in ragione del numero di scuole di ciascun territorio;

b) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

c) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle reti di istituzioni scolastiche e dei materiali digitali;

d) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di reti di istituzioni scolastiche ed educative statali, organizzate territorialmente.

3. Le candidature di cui al comma 2 sono valutate da una apposita commissione nominata dal Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 1. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

4. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 1, la Commissione di cui al comma 3 provvede attribuendo un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) fruibilità del materiale da parte di altre scuole del territorio o dell'intero sistema scolastico (massimo 30 punti);

b) qualità e valenza disciplinare dei progetti e dei materiali (massimo 30 punti);

c) attenzione agli aspetti metodologici del CLIL (massimo 30 punti);

d) innovatività dei materiali digitali prodotti (massimo 10 punti)

5. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 28 - Certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione

1. Per completare il percorso di accompagnamento delle scuole del primo ciclo all'applicazione delle Indicazioni nazionali per il curricolo di cui al D.M. n. 254 del 16 novembre 2012, favorendo,

in particolare, il passaggio dall'adozione sperimentale all'adozione generalizzata dei modelli nazionali di certificazione delle competenze, come previsto dalla C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015, è destinato un finanziamento pari a euro 500.000,00 ai progetti presentati dalle scuole o da reti di scuole.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con decreto del Direttore generale, provvede a:

a) individuare il riparto del finanziamento di cui al comma 1 per ambiti regionali, in ragione del numero di scuole del primo ciclo di ciascun territorio;

b) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

c) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle reti di istituzioni scolastiche, da indicare negli avvisi regionali.

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, gli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, acquisiscono le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

4. Le candidature di cui al comma 3 sono valutate da apposite commissioni nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale dipendente in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

5. Alla valutazione dei progetti, le Commissioni di cui al comma 4 provvedono attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) aderenza dei progetti agli obiettivi nazionali, con particolare riferimento al concreto utilizzo del modello nazionale nella pratica valutativa delle scuole (massimo 30 punti);

b) sviluppo dei moduli didattici per competenze (massimo 30 punti);

c) attenzione dedicata al coinvolgimento dei genitori (massimo 30 punti);

d) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 10 punti).

6. Gli Uffici scolastici regionali e la Direzione generale per il personale scolastico curano, per le parti di rispettiva competenza, gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 29 - Corsi di recupero

1. Per il finanziamento dei corsi disposti per il recupero delle carenze formative degli studenti con giudizio sospeso nell'anno scolastico 2014/2015, sono destinati euro 6.800.000,00, da ripartire tra le

istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado, in proporzione al numero di alunni con giudizio sospeso.

2. La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Capo III - Per le scuole

Infrastrutture e Innovazione Tecnologica

Art. 30 - Innovazione tecnologica nelle scuole

1. Per la progettazione e l'implementazione dei sistemi informativi di cui all'allegato 1, a supporto della missione istruzione e per l'innovazione tecnologica nelle istituzioni scolastiche ed educative, sono destinati euro 7.500.000,00. Le relative attività sono svolte a cura della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica nell'ambito dei contratti, conseguenti all'aggiudicazione delle procedure di gara, di cui ai decreti direttoriali del 7 agosto 2012, nn. 19 e 20, registrati dalla Corte dei Conti il 14 novembre 2012 al registro 15, rispettivamente fogli 206 e 205.

2. La Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica cura il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 31 - Misure di accompagnamento all'attuazione del Piano nazionale Scuola digitale

1. Per la realizzazione di misure e azioni strutturali e innovative di accompagnamento per le scuole nell'attuazione del Piano nazionale Scuola digitale è destinata la somma di euro 1.000.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) euro 150.000,00 alle attività di produzione di contenuti, strumenti e formati innovativi per l'attuazione di misure di accompagnamento alle scuole, realizzati anche attraverso il contributo di esperti di innovazione e di design;

b) euro 850.000,00 alle attività di diffusione e di organizzazione territoriale della formazione rivolta al personale docente. In particolare, le attività di formazione sono finalizzate a individuare e a formare in ciascuna istituzione scolastica un animatore digitale che possa favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale.

3. La realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 è affidata alla Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.

4. Per le attività di cui al comma 2, lettera a), è prevista apposita selezione pubblica nazionale che possa individuare esperti di innovazione e di design per la definizione di contenuti, linee guida e strumenti di animazione per offrire alle scuole idonee misure di accompagnamento.

5. Per la realizzazione delle attività formative di cui al comma 2, lettera b), incluse le modalità per la valutazione dei soggetti da formare e le competenze da acquisire, la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, con decreto del Direttore generale, provvede a:

- a) individuare il riparto delle risorse di cui al comma 1 per ambiti regionali in proporzione al numero di soggetti da formare in ciascuna Regione;
- b) recepire i contenuti, gli strumenti e i formati innovativi per l'attuazione di misure di accompagnamento alle scuole, realizzati ai sensi del comma 2, lettera a), anche attraverso il contributo di esperti di innovazione e di design;
- c) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto anche conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti, eventualmente anche con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;
- d) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti delle istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

7. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, gli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, acquisiscono le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

8. Le candidature di cui al comma 7 sono valutate da apposite commissioni nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale dipendente in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

9. Alla valutazione dei progetti, le Commissioni di cui al comma 8 provvedono attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) coerenza della proposta formativa e organizzativa con il Piano nazionale Scuola digitale e con i criteri indicati nel decreto direttoriale di cui al comma 5 (massimo 40 punti);
- b) coerenza della proposta formativa con le finalità di cui al comma 2, lettera b) (massimo 30 punti);
- c) metodologia dell'attività formativa proposta attraverso azioni di animazione territoriale e di accompagnamento e sostegno sul territorio (massimo 30 punti).

10. La disponibilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di aule per i corsi debitamente attrezzate costituisce requisito necessario per l'ammissibilità delle candidature delle istituzioni scolastiche.

11. Gli Uffici scolastici regionali e la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale curano, per le parti di rispettiva competenza, gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 32 - Laboratori scientifico-tecnologici

1. Sono destinati euro 100.000,00 per il finanziamento di ulteriori istituzioni scolastiche per la costituzione o l'aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici di cui all'articolo 1 del D.M. 351 del 21 maggio 2014, selezionate sulla base del monitoraggio effettuato nell'anno 2014 delle richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche nel medesimo anno.

Funzionamento delle istituzioni scolastiche e monitoraggio

Art. 33 - Funzionamento amministrativo e didattico

1. La somma di euro 15.771.778,00 è destinata al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

2. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00 è accantonata e assegnata alle istituzioni scolastiche statali per far fronte ad eventi eccezionali, appositamente documentati e che richiedano interventi urgenti al fine di garantire la continuazione dell'ordinaria gestione delle istituzioni scolastiche medesime. Con decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie sono definiti termini e modalità di presentazione delle richieste di intervento da parte delle istituzioni scolastiche.

3. L'assegnazione finanziaria della restante somma di cui al comma 1, nonché delle eventuali somme non assegnate ai sensi del comma 2 è disposta in proporzione a quella determinata ai sensi dell'articolo 3 del decreto 1° marzo 2007, n. 21, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 34 - Supporto amministrativo-contabile alle istituzioni scolastiche

1. Nell'esercizio finanziario 2015, per la conduzione del servizio di supporto a favore delle istituzioni scolastiche in materia amministrativo-contabile, avviata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. n. 351 del 21 maggio 2014, sono destinati euro 400.000,00.

Art. 35 - Realizzazione della piattaforma e dell'applicativo gestionale finalizzati al monitoraggio e alla rendicontazione dei progetti nazionali gravanti sui capitali del Fondo di Funzionamento

1. Nell'esercizio finanziario 2015, per la progettazione e la realizzazione della piattaforma gestionale, atta a monitorare lo stato di avanzamento dei progetti nazionali svolti dalle istituzioni scolastiche, e la sua conduzione, sono destinate le risorse finanziarie, come di seguito ripartite:

a) Euro 100.000,00 per la progettazione dell'applicativo gestionale, nell'ambito dei contratti, conseguenti all'aggiudicazione delle procedure di gara, di cui ai decreti direttoriali del 7 agosto 2012, nn. 19 e 20, registrati dalla Corte dei Conti il 14 novembre 2012 al registro 15, rispettivamente fogli 206 e 205;

b) Euro 400.000,00 per la realizzazione e la conseguente messa in esercizio dell'applicativo gestionale, nonché della piattaforma, nell'ambito dei contratti, conseguenti all'aggiudicazione delle procedure di gara, di cui ai decreti direttoriali del 7 agosto 2012, nn. 19 e 20, registrati dalla Corte dei Conti il 14 novembre 2012 al registro 15, rispettivamente fogli 206 e 205;

2. Per la realizzazione dell'attività di cui al comma 1, la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, con decreto del Direttore generale, definisce i requisiti e le caratteristiche della piattaforma di cui al comma 1. La Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie coordina le

attività di realizzazione di intesa con la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.

3. La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 36 - Iniziativa nazionale per la promozione della sicurezza nelle scuole

1. Per la realizzazione di iniziative nazionali volte alla promozione della sicurezza nelle scuole è destinata la somma di euro 200.000,00 euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla promozione e alla diffusione di iniziative e progetti creativi e innovativi proposti dagli studenti sul tema della sicurezza degli edifici scolastici e sulla prevenzione e protezione dai rischi connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, con decreto del Direttore generale, provvede a:

a) definire le finalità attese dalla progettualità di cui al comma 1, tenuto conto della priorità di garantire che venga selezionato un ampio numero di istituzioni scolastiche o loro reti eventualmente con l'indicazione di un limite massimo di finanziamento per singola progettualità o di istituzioni scolastiche da coinvolgere;

b) definire i requisiti e le specifiche richieste per i progetti;

c) acquisire, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

4. Le candidature di cui al comma 3 sono valutate da una apposita commissione nominata dal Direttore generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale e composta da personale in servizio presso il Ministero, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti di cui al comma 2. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

5. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 2, la Commissione di cui al comma 4 provvede attribuendo un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) originalità delle proposte e dei contenuti presentati (massimo 20 punti);

b) coerenza delle proposte rispetto alle finalità di cui al comma 2 (massimo 20 punti);

c) modalità di diffusione delle proposte (strumenti e formati innovativi proposti per la diffusione dei contenuti) (massimo 20 punti);

d) grado di coinvolgimento del territorio (istituzioni, associazioni, enti, organismi ed esperti) (massimo 20 punti);

e) valenza sociale dell'iniziativa proposta (massimo 20 punti).

6. La Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale cura gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

Art. 37 - Erogazioni dei finanziamenti

1. Le erogazioni per le attività di cui agli articoli 1, comma 2, lettera a), 4, 14, comma 2, lettera a), 26, comma 2, lettera a) e b), 29, 30 e 33 sono disposte integralmente e contestualmente all'assegnazione.

2. Sui restanti articoli, i rapporti di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, fatta eccezione per i progetti di cui al successivo comma 6, sono inviati dalle Direzioni generali centrali competenti alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie perché provveda sulla loro base alla conseguente assegnazione ed erogazione, anche mediante l'utilizzo della piattaforma gestionale, di cui all'articolo 35 del presente provvedimento, atta a monitorare lo stato di avanzamento dei progetti nazionali svolti dalle istituzioni scolastiche.

3. Gli Uffici Scolastici Regionali, per i progetti nei quali si prevede il coinvolgimento degli Uffici Scolastici Regionali medesimi nella fase di acquisizione delle candidature delle istituzioni scolastiche, trasmettono alla competente Direzione Generale i progetti approvati con le relative specifiche e l'elenco delle istituzioni scolastiche titolari degli stessi con i relativi importi. Ciascuna Direzione Generale, acquisiti tali elenchi dagli Uffici Scolastici Regionali, provvede a comunicare le stesse informazioni alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie secondo lo schema di cui all'allegato n. 2, unitamente a tutti gli atti propedeutici relativi, per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, e secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, unitamente a tutti gli atti propedeutici relativi, per la successiva erogazione.

4. Per i progetti nei quali non si prevede il coinvolgimento degli Uffici Scolastici Regionali, ciascuna Direzione Generale responsabile del progetto provvede a trasmettere alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie secondo lo schema di cui all'allegato n. 2, unitamente a tutti gli atti propedeutici relativi, per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, e secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, unitamente a tutti gli atti propedeutici relativi, per la successiva erogazione alle istituzioni scolastiche i progetti approvati con le relative specifiche e l'elenco delle istituzioni scolastiche titolari degli stessi con i relativi importi.

5. L'assegnazione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 4 potrà avvenire soltanto a seguito della ricezione da parte della competente Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, unitamente alle informazioni di cui all'allegato n. 2, della documentazione comprovante il corretto espletamento delle procedure per l'individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti (avviso con specifiche dei progetti e criteri, verbali di esame dei progetti, decreto di individuazione dei beneficiari).

6. Per le attività progettuali che non prevedono il coinvolgimento diretto e la selezione di istituzioni scolastiche, ciascuna Direzione Generale responsabile del progetto provvede all'assegnazione e alla successiva erogazione in favore dei soggetti individuati e sottopone all'organo di controllo competente gli atti relativi.

7. La rendicontazione dei progetti formativi di cui agli articoli 22, 25, comma 2, lettera b) e 31, comma 2, lettera b) è effettuata, secondo la procedura di cui ai commi 3 e 4, anche sulla base dello schema di rilevazione di cui all'allegato n. 5.

8. Per i progetti previsti dal presente provvedimento e affidati ad istituzioni scolastiche ed educative statali, salvo quanto previsto per i progetti formativi di cui al comma 7, la liquidazione e il pagamento avvengono previa rendicontazione dello specifico progetto approvata dai revisori dei conti delle istituzioni medesime secondo lo schema di rendicontazione di cui all'allegato n. 4.

9. Per tutte le attività progettuali affidate ad istituzioni scolastiche ed educative statali si può provvedere ad una anticipazione nella misura del 50% dell'importo complessivamente previsto per il progetto, mentre l'ottenimento del saldo è successivo al ricevimento da parte della Direzione competente e quindi della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie della suddetta rendicontazione.

Art. 38 - Modalità di finanziamento e rendicontazione del progetto

1. Il finanziamento e la rendicontazione dei progetti che individuano quali beneficiari le istituzioni scolastiche, avverranno in più fasi.

2. La prima fase prevede l'impegno, da parte della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, per l'intero importo assegnato in sede di selezione dei progetti. Tale assegnazione viene comunicata alle istituzioni scolastiche, ai fini dell'accertamento delle somme nel programma annuale, nonché alle Direzioni Generali e/o agli Uffici Scolastici Regionali coinvolti.

3. La seconda fase prevede l'erogazione da parte della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie di una prima quota del 50%, a titolo di acconto, dell'importo assegnato alle istituzioni scolastiche interessate.

4. La terza fase prevede l'invio da parte delle istituzioni scolastiche della rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, in riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati con riferimento al restante importo del progetto, opportunamente vistata dai Revisori dei Conti secondo gli allegati nn. 4 e 5 di cui ai precedenti commi. Tale rendicontazione, che sarà opportunamente verificata da parte delle Direzioni Generali e/o degli Uffici scolastici Regionali competenti, viene quindi trasmessa alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie per l'erogazione delle risorse a titolo di saldo.

5. Nel caso di progetti la cui realizzazione è affidata ad istituzioni scolastiche ed educative statali per le risorse finanziarie rimaste inutilizzate si applica l'art. 1 bis, comma 1, D.L. 25 settembre 2009, n. 134.

Art. 39 - Monitoraggio

1. Le Direzioni Generali e gli Uffici scolastici regionali coinvolti nella realizzazione dei progetti di cui al presente provvedimento, effettuano, con cadenza semestrale, a decorrere dall'anno 2016, un monitoraggio dell'andamento e delle ricadute di tutte le progettualità, predisponendo un rapporto sintetico sulle attività e, per ciascun progetto, un report sulla base di un format che la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie trasmetterà alle Direzioni Generali competenti entro il 15 ottobre del corrente esercizio finanziario, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per confermare o correggere le attività progettuali da realizzare, anche nell'ottica di una efficace integrazione con i Sistemi Informativi e altre forme di monitoraggio attive o in corso di attivazione.